

# **CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>N. 1487</sup> —

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 22/23 marzo 1984 (Stampato n. 529)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(CRAXI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(DE MICHELIS)**

COL MINISTRO DEL TESORO

**(GORIA)**

COL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**(ALTISSIMO)**

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

**(DEGAN)**

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(GASPARI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10,  
recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi ammi-  
nistrati e di indennità di contingenza

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 23 marzo 1984*

---

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

**DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1984, N. 10**

PAGINA BIANCA

*Decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

### Articolo 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e delle direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai Comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da attuarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

## Articolo 2.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

## Articolo 3.

Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, non possono essere determinati in più di due dal 1° febbraio, in più di due dal 1° maggio, in più di due dal 1° agosto ed in più di tre dal 1° novembre 1984.

## Articolo 4.

Il termine di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è differito al 15 aprile 1984.

## Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ALTISSIMO —  
DEGAN — GORIA — GASPARI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO  
DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED  
ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO  
DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI**

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.000.000 . . . .	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.000.001 a 10.000.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.000.001 a 11.000.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.000.001 a 12.000.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.000.001 a 13.000.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.000.001 a 14.000.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.000.001 a 15.000.000		42.000	87.000	126.000
Da 15.000.001 a 16.500.000		34.000	79.000	117.000
Da 16.500.001 a 18.000.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.000.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 21.000.000		15.000	39.000	90.000
Da 21.000.001 a 22.500.000			23.000	81.000
Da 22.500.001 a 24.000.000			15.000	72.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.